

Spett.

**Regione Toscana**

**Direzione Ambiente ed Energia**

*Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione  
Ambientale Strategica*

pec: [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Oggetto:** LRT 10/2010, art.57. **Proroga dei termini provvedimento conclusivo di VIA** – D.G.P. di Firenze n. 62 del 17.04.2014 - relativo progetto alla *“Realizzazione e gestione di un impianto di incenerimento rifiuti non pericolosi con recupero energetico mediante produzione di energia elettrica ai sensi del DM 06/07/2012”*, in località Case Passerini nel Comune di Sesto Fiorentino (FI). Proponente Alia Servizi Ambientali SpA. – **Rif. alla Vs. n. AOOGR\_0051113\_2023-01-31 di richiesta di integrazioni e chiarimenti e ns. prot. n. 8535 del 21/02/2023 – Invio integrazioni**

Con la nota citata in oggetto, prot. n. AOOGR\_0051113 del 31/01/2023, Codesto spett.le Ente, nell'ambito del procedimento di proroga del provvedimento di VIA rilasciato con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 17/04/2014, ha richiesto, a valle dei pareri e dei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati, che l'istanza sia completata ed integrata con quanto riportato nel seguito.

Si procede, quindi, a fornire una risposta puntuale, a quanto richiesto.

1. *In riferimento agli aspetti progettuali, il proponente deve aggiornare, con opportuna cartografia ed elaborati tecnici di riferimento, l'inserimento del progetto dell'impianto nonché di tutte le opere non costituenti edificazione e sostegni di linee elettriche aeree, con la futura geometria della Autostrada A11. Il progetto definitivo dell'ampliamento dell'autostrada, che prevede una nuova corsia per entrambe le carreggiate, ha già ottenuto l'approvazione in CdS con provvedimento finale n. 9232 del 07/06/2018. Si chiede che siano approfonditi anche gli inserimenti di eventuali servizi aerei o interrati necessari per la funzionalità dell'impianto di incenerimento, nel rispetto della circolare n. 109707/2010 dell'ANAS e la successiva n. 86754/2011 dell'INCA.*

Il progetto di ampliamento dell'autostrada A11, che prevede la realizzazione di una nuova corsia da entrambe le carreggiate, sposta, in sostanza, il limite delle fasce di protezione autostradale.

Tali fasce, con riferimento alla normativa vigente in materia, in particolare il Codice della Strada e le circolari richiamate nel parere della società Autostrade per l'Italia, applicabili al sito in esame, sono costituite da:

- una distanza minima di 60,00 m a protezione del nastro autostradale, da osservare nelle edificazioni all'esterno del perimetro dei centri abitati;
- una distanza minima di 30,00 m a protezione del nastro autostradale, da osservare nella realizzazione di opere non costituenti "*edificazione*", compresa la realizzazione di sottoservizi (acquedotti, fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti, ecc.);
- una distanza minima di 15,00 m per quanto concerne l'installazione e il mantenimento di sostegni di linee elettriche aeree.

Tutte le sopra citate distanze sono misurate a partire dal confine di proprietà autostradale, come definito dall'art. 3 del Codice della Strada: "*limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.*"

Sulla base della cartografia fornita dalla stessa Società Autostrade per l'Italia Spa, relativa al progetto esecutivo dell'ampliamento dell'autostrada A11, è stato effettuato un confronto tra il progetto dell'impianto di termovalorizzazione e la futura geometria dell'autostrada, al fine di verificare le eventuali interferenze con il futuro limite delle fasce di rispetto (cfr. **allegato 1**).

Da tale elaborato di confronto si osserva che:

- il progetto dell'impianto, in termine di edificazioni, non interferisce con la fascia di rispetto dei 60 m, poiché tutta l'area impiantistica rimane al di fuori di tale limite;
- analogamente non ricadono nelle fasce di rispetto i parcheggi e le relative pensiline di copertura, previsti nel lato opposto, rispetto all'edificato dell'impianto, alla viabilità di accesso all'impianto stesso;
- le reti impiantistiche dei sottoservizi (reti idriche fognarie, elettriche, ecc) necessari alla funzionalità dell'impianto insistono all'interno del perimetro impiantistico e nell'area esterna destinata a parcheggi (come visibile con riferimento alle planimetrie di progetto già in possesso degli enti preposti), e quindi non interferiscono con le distanze di rispetto (30 m) come rappresentate nell'allegato 1;
- infine, per quanto riguarda le linee aeree e suoi sostegni, il progetto comprende anche la realizzazione di una nuova linea elettrica a 132 kV, in cavo interrato, che collegherà l'impianto con la Cabina Primaria ENEL "Osmannoro", il cui tracciato però non interesserà le fasce di rispetto dell'autostrada A11.

In conclusione, quindi, il progetto non interferisce né con l'attuale geometria (come era stato verificato nell'ambito dei precedenti provvedimenti autorizzativi), né con quella futura derivante dalla realizzazione delle terze corsie lungo il tratto autostradale interessato.

2. *In merito alla componente ambientale flora, fauna ed ecosistemi, il proponente, richiamate le prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 62 del 17 aprile 2014, con particolare riferimento a quelle inerenti la Valutazione di Incidenza (IV da 1 a 6), deve:*

a) *aggiornare il "Monitoraggio ambientale faunistico delle aree destinate a cantiere e delle aree limitrofe" di cui alla prescrizione V.Inc.A. IV-5 ed elaborare un nuovo documento, che:*

- *preveda l'utilizzo di tecniche omogenee e sia svolto in un congruo arco temporale, in modo da rendere possibile, in modo oggettivo, il confronto dei risultati che saranno ottenuti nella fase ante operam e post operam;*
- *consideri tutte le specie e gli habitat presenti, non limitandosi alle specie ombrello indicative individuate. Nel merito, si consiglia l'adozione degli strumenti metodologici indicati nei manuali ISPRA nn. 140/2016, 141/2016 e 142/2016;*

b) *Sempre in riferimento alla prescrizione V.Inc.A. IV-5, in considerazione della normativa vigente sopravvenuta riguardante le specie esotiche invasive, si ritiene opportuno sviluppare ulteriormente nell'ambito del nuovo monitoraggio ambientale e faunistico da produrre, rispetto a quanto solo parzialmente accennato nel documento 2016-2017, il rilevamento delle specie alloctone eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento, indicando nel contempo le misure volte a gestire e prevenire la diffusione delle stesse;*

Come già anticipato nella ns. nota del 21 febbraio u.s., prot. n. 8535, le richieste di cui ai punti 2.a e 2.b, sono relative all'esecuzione di un ulteriore aggiornamento del monitoraggio ambientale faunistico, rispetto a quello presentato a settembre 2022, che tenga conto di tutte le specie e gli habitat, considerando anche la normativa vigente sopravvenuta, e in particolare che sia svolto in un congruo arco temporale. Proprio con riferimento a quest'ultimo aspetto, nella nota sopra citata, si è evidenziato come il termine prescritto di 30 giorni sia incompatibile che l'esecuzione di un monitoraggio di congrua durata, finalizzato ad evidenziare lo stato e le variazioni delle specie di interesse conservazionistico, ponendo inoltre particolare attenzione alle specie aliene.

A tal fine si procederà all'effettuazione di un nuovo monitoraggio secondo le tempistiche e le metodologie descritte nella nota allegata (**allegato 2**).

Sarà poi cura della Scrivente Società, inviare a Codesto spett.le Ente le risultanze di tale monitoraggio con l'aggiornamento del documento "*Monitoraggio ambientale faunistico delle aree destinate a canter e delle aree limitrofe*", alla conclusione del monitoraggio stesso.

*2 c) In virtù della mancanza degli elaborati progettuali, tra la documentazione resa disponibile con l'istanza di proroga, e quindi in assenza di informazioni circa eventuali varianti rispetto al progetto oggetto di pronuncia di VIA nel 2014, non risulta possibile effettuare la verifica di ottemperanza rispetto alle prescrizioni V.Inc.A. IV-1 e 6.*

Per quanto riguarda il punto 2.c in oggetto, si conferma quanto già riportato nelle ns precedenti note (rif. ns prot. n. E1-F-U-1 DIM del 29/09/2022 e prot. n. 8535 del 21/02/2023) e che, per comodità ed opportunità, è ribadito anche nel seguito.

La documentazione progettuale dell'impianto di termovalorizzazione valutata nel procedimento di VIA del 2014 – avente un livello di progettazione definitivo –, è quella presentata dalla Società istante nell'ambito dell'istruttoria procedimentale sottesa al rilascio dell'AU/AIA, e pertanto già in possesso di Codesta Amministrazione.

In ogni caso, per quanto concerne le specifiche prescrizioni V.Inc.A. IV-1 e 6 contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 62 del 17/04/2014, recepite anche nell'allegato 4 all'Autorizzazione Unica (Atto Dirigenziale n. 4688 del 23/11/2015), si precisa quanto segue:

- *Prescrizione V.Inc.A IV-1:* il livello attuale della progettazione, come sopra detto, è quello definitivo, essendo volto all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica succitata; nella fase di progetto esecutivo, questa azienda provvederà a recepire puntualmente tale prescrizione 1 cap. IV della Deliberazione n. 62/2014;
- *Prescrizione V.Inc.A IV-6:* nella fase di progettazione esecutiva, laddove dovesse emergere la necessità di prevedere varianti al progetto definitivo approvato di carattere sostanziale e che comportino ulteriore impermeabilizzazione, questa azienda provvederà a fornire, preventivamente, tutti gli elementi tecnici affinché le modifiche siano oggetto di ulteriore specifica valutazione d'incidenza da parte di codesto Ente.

*2.d) Riguardo alle ulteriori prescrizioni V.Inc.A. IV – 2, 3 e 4, essendo riferite alle fasi di costruzione ed esercizio, non possono essere al momento verificate;*

Si prende atto di quanto sopra, rimandando all'eventuale fase esecutiva.

*3. In riferimento alla componente ambientale Atmosfera, il proponente deve correggere i dati relativi all'andamento delle medie annuali del biossido di azoto nel 2021 e un aggiornamento delle conseguenti valutazioni espresse nei commenti successivi.*

Si trasmette in allegato alla presente, l'“*Aggiornamento del quadro di riferimento programmatico e ambientale*” corretto, come richiesto, nella parte relativa alle concentrazioni del parametro biossido di azoto, comprese le conseguenti valutazioni (**allegato 3**).

Il documento è stato inoltre aggiornato anche nella parte relativa allo stato di flora, fauna ed ecosistemi, sulla base di quanto proposto in risposta ai precedenti punti 2.a e 2.b.

Per comodità di lettura, le parti aggiornate sono state inserite in diversa colorazione (blu).

4. *Si chiede di controdedurre il parere negativo del Comune di Sesto Fiorentino sulla proroga della validità della VIA dell'impianto in parola.*

Si rimanda al documento allegato (**allegato 4**) per quanto richiesto con il punto in oggetto.

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

**Alia Servizi Ambientali S.p.A.**

**Direzione Impianti**

**Il Direttore**

Ing. Francesco Tiezzi

(documento firmato digitalmente)

**Allegati:**

- *Allegato 1: Planimetria di confronto tra progetto termovalorizzatore e futura geometria autostrada A11;*
- *Allegato 2: Nota metodologia per aggiornamento monitoraggio faunistico;*
- *Allegato 3: Aggiornamento del quadro di riferimento programmatico e ambientale-febbraio 2023;*
- *Allegato 4: Controdeduzione al parere del Comune di Sesto Fiorentino.*